

<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI aff. SLC-CGIL</b> 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UULTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 95124 CATANIA Via Orto S. Clemente 25
--	---	--	--	--

Milano, 19 dicembre 2012

Spett.li

- ⇒ **ADNE**  
**Associazione Distributori Nord-Est**  
Via Fiumicelli 3  
31100 TREVISO
- ⇒ **ANADIS**  
**Associazione Nazionale Distributori Stampa**  
Viale Piceno 36  
20129 MILANO
- ⇒ **NDM**  
**Network Diffusione Media**  
Via Vincenzo Monti 55  
20123 MILANO

Spettabili Associazioni,

tenuto conto del recente intervento normativo, che ha parzialmente modificato il comma *d-ter* dell'art. 5 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, e viste le circolari di alcune imprese di distribuzione locale con le quali tali imprese si sono affrettate ad affermare che sarebbe venuta meno la facoltà per i rivenditori di giornali di rendere in compensazione le pubblicazioni prima del richiamo in resa da parte delle aziende di distribuzione, le scriventi associazioni di categoria si vedono costrette a formulare una serie di precisazioni per evitare interpretazioni forzate del testo normativo vigente.

In primo luogo, giova ricordare che non compete alle imprese di distribuzione locale fornire l'interpretazione autentica delle Leggi: tale funzione appartiene al legislatore e agli organi giurisdizionali nell'ambito delle loro funzioni.

Le associazioni di categoria possono solo svolgere delle considerazioni in merito alla possibile applicazione della stessa e, semmai, cercare di condividere una modalità applicativa della norma "in concreto", al fine di garantire il buon funzionamento della filiera distributiva e scongiurare ipotesi di conflitto tra i diversi anelli della citata filiera.

Chiarito ciò, si rende opportuno esaminare il contenuto del summenzionato comma *d-ter*.

Si ricorda che la *ratio* originaria del complesso delle norme contenute nell'art. 39 del D.L. 1/2012 e, in particolare la *ratio* del comma *d-ter*, era quella di eliminare alcuni vincoli nell'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, arginando così il fenomeno delle anticipazioni finanziarie alle quali si trovavano, di fatto, costretti i rivenditori e che l'Antitrust aveva più volte censurato.

La norma è stata concepita, quindi, per restituire all'edicolante un minimo di potere di autodeterminazione imprenditoriale e non certo per accrescere il potere degli editori.

In questo senso il citato comma *d-ter* consente all'edicolante di rendere in compensazione i prodotti defalcandone il valore sulle successive anticipazioni al distributore.

Oggi il legislatore ha unicamente aggiunto l'inciso "nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore".

<b>SNAG- CONFCOMMERCIO</b> 20123 MILANO Via S. Vito 24	<b>SINAGI aff. SLC-CGIL</b> 00165 ROMA Via Gregorio VII 350	<b>UILTUCS- GIORNALAI</b> 00145 ROMA Via G. Gozzi 35	<b>FENAGI- CONFESERCENTI</b> 00184 ROMA Via Nazionale 60	<b>USIAGI- UGL</b> 95124 CATANIA Via Orto S. Clemente 25
--	---	--	--	--

Non è pensabile, quindi, che con tale intervento il legislatore abbia voluto stravolgere lo spirito della norma e rafforzare la posizione di dominanza in capo ad editori o distributori locali, introducendo un concetto – quello di “*periodo di permanenza*”, appunto – finora sconosciuto all’ordinamento giuridico italiano.

Sostenere che la integrazione della norma in esame vorrebbe significare che l’edicolante può restituire il prodotto in compensazione alla sua scadenza sarebbe, infatti, pleonastico se non tautologico: è evidente che un edicolante può (anzi deve) restituire un prodotto al suo richiamo in resa!

Inoltre si osserva che il più volte citato articolo 39 fa riferimento al solo prodotto ceduto in conto vendita.

Deve quindi ricercarsi una diversa e più realistica interpretazione del testo normativo attuale.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella che la norma abbia inteso precisare che la restituzione in compensazione possa avvenire nel periodo di permanenza stabilito dall’editore e cioè non alla consegna del prodotto ma durante il periodo di permanenza in vendita dello stesso.

Una seconda ipotesi potrebbe essere quella che la norma abbia introdotto un concetto nuovo rispetto alla periodicità, consentendo all’Editore di stabilire - oltre alla periodicità del prodotto - un periodo di permanenza diverso dalla naturale periodicità.

E’ evidente che tra periodicità e permanenza deve esservi un rapporto di continenza per cui la permanenza minima stabilita dall’Editore deve necessariamente essere inferiore alla periodicità dichiarata del prodotto.

Tuttavia, una legge che vuole liberalizzare il sistema della vendita non può certo imporre ad un edicolante di trattenere in vendita una pubblicazione oltre la sua periodicità dichiarata che ne costituisce anche la sua naturale scadenza. Una tale norma contrasterebbe, infatti, in maniera evidente, con la libertà di impresa e con i principi in tema di libera concorrenza.

In ogni caso – a prescindere dalle considerazioni che precedono – dal dato normativo si ricava che il periodo di permanenza deve essere indicato dall’Editore ed è, conseguentemente, pacifico che - nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, ed in maniera tale da consentire all’edicolante l’agevole esercizio delle facoltà riconosciute dal modificato comma *d-ter* - tale indicazione dovrà risultare sulla medesima pubblicazione, in maniera chiara e trasparente, con il riferimento espresso ad una data.

Per converso, ovviamente, tutte le pubblicazioni il cui termine di permanenza non sia precisato, potranno essere rese liberamente dagli edicolanti.

Concludendo - anche in considerazione del fatto che, comunque, è di dubbia legittimità, in sede di libero mercato, l’imposizione, fatta da un potere pubblico in via normativa, diretta a costringere un soggetto privato a “prestare denaro” ad altro soggetto privato, peraltro già ampiamente finanziato dallo Stato stesso -, le scriventi associazioni di categoria ribadiscono che ai sensi del modificato comma *d-ter* citato, gli edicolanti conservano la facoltà di restituire in compensazione le pubblicazioni nel periodo di permanenza e certamente conservano il diritto di restituire tutte quelle pubblicazioni per le quali l’Editore non abbia indicato in maniera esplicita e con riferimento ad una data il periodo di permanenza stesso.

SNAG-Confcommercio - *Armando Abbiati*

SINAGI aff. SLC-CGIL - *Giuseppe Marchica*

UILTuCS-Giornalai - *Enzo Bardi*

FENAGI-Confesercenti - *Giovanni Lorenzetti*

USIAGI-UGL - *Aldo Romeo*